

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

BANDO DI CONCORSO

Per l'erogazione di contributi integrativi a carico del "FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2011" (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - delibera della Giunta Regionale n. 2430 del 28/12/2009)

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 31/03/2011

Ai sensi e per gli effetti della Legge 09/12/1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo", viene indetto un Bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, in attuazione della delibera della **Giunta Regionale N. 2264/2010 del 27/12/2010**, che approva i criteri attuativi del Fondo Nazionale e contiene le direttive specifiche per il funzionamento e l'erogazione del medesimo.

Al bando possono partecipare i cittadini titolari di contratti di affitto, interessati a ricevere un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per immobili ad uso abitativo primario.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di ZIANO PIACENTINO su modulo appositamente predisposto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 GIUGNO 2011, secondo le modalità contenute nel presente bando.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Sono ammessi all'erogazione dei contributi, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di Stato appartenente all'Unione Europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, per gli stranieri che siano muniti del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs 286/98 e successive modifiche;

- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà della cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
 - la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
 - l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante.
- Residenza nel Comune di Ziano Piacentino in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) Contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
 - b) Titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) Titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
- b) Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50 %;
- c) Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d) Alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
- e) Concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso;
- f) Alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq. con ulteriori 15 mq. Per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

- Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000. Tale limite di euro 35.000,00 è aumentato del 30 % per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66 %;
- Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore a **Euro 34.310,00**;
- Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia	VALORE ISE €	Incidenza Canone/ valore ISE
Fascia A	Fino a Euro 11.985,00	Non inferiore al 14%

Fascia	Valore ISEE €	Valore ISE €	Incidenza canone/ valore ISE
Fascia B	Non superiore a 17.155,00	Da 11.985,01 a 34.310,00	Non inferiore al 24%

- Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

- I requisiti di cui al punto "beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001.
- Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:
 - a) Eventuali nuove dichiarazione sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale,
 - b) Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Entità del contributo

- Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:
 - a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00;
 - b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00;

- Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:

Comune	Canone massimo mensile €
Inferiore a 20.000 abitanti	580,00
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti	680,00
Superiore a 200.000 abitanti e Comuni capoluogo di provincia	850,00

Il canone massimo mensile di € 680,00 si applica anche ai Comuni confinanti con Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procede alla erogazione.

Canone annuo di locazione

- Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno **2011** e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.
- Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione fino al **31/12/2011** provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro Comune della Regione Emilia Romagna.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.
- Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Domanda di accesso e certificazione

- Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.
- La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
- L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

Decesso

- In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:
- All'intestatario del contratto di locazione
- Al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.
- Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Controlli

- Il Comune, relativamente alle istanze pervenute, effettuerà controlli ed emetterà sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 04/04/2001, nonché gli adempimenti di cui al punto successivo. "Istruttoria domande e procedure di erogazione" previsti nel caso di somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Istruttoria domande e procedure di erogazione

- Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
In presenza di uno dei seguenti casi:
a) Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti

- b) Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo
- c) Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella precedente, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

- a) Verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali;
- b) Escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
 - Procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;
 - quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a carico del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del bilancio comunale pari al 15%.

Domanda di accesso e certificazione

Relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e ISEE si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000). A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001 (G.U. n. 155 del 06/07/2001).

Requisiti

I Comuni provvedono all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti previsti e precisamente:

- A. – cittadinanza, permesso di soggiorno e carta di soggiorno
 - contratto di locazione registrato oppure assegnazione d'uso oppure in godimento di alloggio di Cooperativa a proprietà indivisa
 - residenza nel Comune di presentazione della domanda e nell'alloggio oggetto della domanda
 - assenza di assegnazione di alloggio ERP o comunale
 - assenza di titolarità di diritti reali su uno o più alloggi

- B. - patrimonio mobiliare o immobiliare
 - valore ISE
 - valore ISEE

I requisiti per l'accesso di cui alla lettera A. devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui alla lettera A. in corso d'anno, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando soli i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

I requisiti di cui alle lettera B. sono desunti dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del D. Lgs 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché del DPCM del 04/04/2001, che prevede:

- l'attestazione rilasciata dall'INPS ha validità annuale
- il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed economiche
- quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.

Dato quanto sopra premesso, si precisa ai soli fini del fondo regionale per la locazione che:

- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Contratto di locazione

I contratti così detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo. E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

Registrazione del contratto di locazione

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Relativamente agli alloggi assegnati in uso o in godimento da Cooperative a proprietà indivisa, si ricorda che l'art. 5 del D.P.R. 131/86 stabilisce un

principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro, specificando che tutte le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso qualora tutte le disposizioni in esse contemplate siano relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.

Sono previste come ulteriori cause che non escludono dal contributo in caso di presenza di diritti reali su un alloggio in ambito provinciale:

- la concessione in comodato gratuito dell'alloggio a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado (artt. 74, 75 e 78 del codice civile), con esclusione quindi del coniuge, non facenti parte del nucleo familiare ai fini Isee. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso
- l'alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare,

Si ricorda che:

- la parentela è il rapporto giuridico che lega i consanguinei tra loro. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo un capostipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (ad esempio fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino al capostipite comune, senza calcolate il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si calcolano salendo da uno dei parenti sino al capostipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.
- La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.
- I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Assegnazione di un alloggio ERP

E' ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui l'alloggio ERP già assegnato entra nella disponibilità dell'assegnatario.

E' ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e disponibile per la quale sia già stata avviata la procedura di recesso da parte dell'inquilino.

Permesso di soggiorno e Carta di soggiorno

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il comune prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

Accertamenti del Comune

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero (fatti salvi i redditi esenti) oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione, di un valore stabilito dal Comune e comunque compreso tra 0 e 30%, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef).

La somma dei redditi Irpef e Irap è indicata nell'attestazione Inps alla voce "somma dei redditi".

Canone annuo e incidenza del canone sul valore ISE

Il canone annuo, al netto degli oneri accessori, da assumere come base di calcolo per l'incidenza canone sul valore ISE è costituito dall'importo relativo all'anno in cui viene presentata la domanda di accesso al contributo.

Per il presente bando si deve fare riferimento all'anno **2011**.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, i Comuni provvederanno a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE (Indicatore

nella Situazione Economica) sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto.

I Comuni applicheranno la medesima modalità di calcolo dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Canone massimo mensile

Ai fini del calcolo dell'entità del contributo, è stato previsto un canone massimo mensile articolato in base alla popolazione di Comuni.

Coabitazione

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

In caso di un contratto di locazione contestato a due distinti famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

Valore ISE e ISEE

In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal D. Lgs. 130/2000 e disposizioni attuative (DPCM n. 221 del 07/05/1999, così come modificato dal DPCM n. 242 del 04/04/2001, nonché il sopra citato DPCM del 18/05/2001), i valori ISE ed ISEE nonché la somma dei redditi, il patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione rilasciata dell'INPS.

Reddito IRPEF

Per la determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef, si richiama quanto specificato nella Tabella 1 – parte I – del D. Lgs. 109/98 e s.m., dove si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza

di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, all'ultimo certificato sostitutivo.

Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito non tiene conto degli oneri deducibili né delle detrazioni.

Fasce di collocazione dei richiedenti e calcolo dell'Entità del contributo

Sulla base del valore ISE e ISEE e dell'incidenza del canone sul valore ISE, i richiedenti sono collocati in una delle fasce.

Entità del contributo

L'entità del contributo è determinata sulla base dell'incidenza del canone annuo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forme di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. 403/98 e debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune presso l'Ufficio Segreteria nei giorni:

dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare;
- b) il reddito familiare complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro e da Enti previdenziali e i proventi agrari da dichiarazione IRAP relativi all'anno **2010**, ai sensi del D. Lgs. 109/98;
- c) l'ammontare del patrimonio mobiliare, indicando la denominazione identificativa degli intermediari finanziari, ai sensi del D. Lgs. 109/98;
- d) l'ammontare del patrimonio immobiliare, ai sensi del D. Lgs. 109/98
- e) la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato, per immobili ad uso abitativo primario, e l'ammontare del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori;
- f) l'eventuale condizione di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- g) l'eventuale attività di lavoro o di impresa svolta da entrambi i genitori, per i nuclei familiari con presenza di figli minori;
- h) eventuali condizioni di invalidità;

- i) nel caso di nuclei familiari con un solo componente:
eventuale contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto, conciliazione giudiziale o separazione legale;
- l) di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- m) di non essere titolare di diritti di proprietà, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della L.R. 12/84 e succ. modif.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 20/10/1998, N. 403, l'eventuale attestazione dell'handicap psico fisico permanente, di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 o l'attestazione della invalidità superiore al 66% non possono essere sostituite da altro documento.

LE DOMANDE PER L'AMMISSIONE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO – UFFICIO SEGRETERIA – DAL GIORNO 1° APRILE 2011 FINO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 21 GIUGNO 2011.

LE DOMANDE INOLTRATE DOPO LA SCADENZA DI CUI SOPRA SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO.

1) MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO ISE e ISEE:

L'indicatore della Situazione Economica (ISE) è il valore che si desume dalla somma dei redditi (reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi agrari ai fini IRAP e reddito delle attività finanziarie relative al patrimonio mobiliare, determinato in base ai calcoli previsti dal D. Lgs. 109/98) e del patrimonio (valore del patrimonio immobiliare, come definito del D. Lgs. 109/98, nella misura del 20% + valore del patrimonio mobiliare, come definito dal D. Lgs. 109/98, nella misura del 20%).

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Inoltre,

- ❖ Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare
- ❖ Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- ❖ Maggiorazione 0,5 per ogni componente con handicap psico fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- ❖ Maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa;

2) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98 così come modificato dal DLgs 130/00:

Fascia	Entità del contributo
Fascia A	Incidenza Canone/Reddito ISE ridotta al 14% Contributo massimo Euro 3.100,00
Fascia B	Incidenza Canone/Reddito ISE ridotta al 24% Contributo massimo Euro 2.325,00

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiori al limite di seguito indicato, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:

COMUNE	CANONE MASSIMO MENSILE
Inferiore a 20.000 abitanti	Euro 580,00

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione, per i contratti già in essere a quella data.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiore a 15 giorni. In caso di contributo inferiore a Euro 50 non si procede alla erogazione.

L'articolazione dell'entità dei contributi e la loro attribuzione differenziata, in relazione alla fascia di collocazione dei beneficiari, ha lo scopo di rapportare la spesa contributiva con le risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna.

Il Comune si riserva la facoltà di quantificare nei limiti massimi previsti, il contributo da erogare per ciascuna fascia di appartenenza.

3) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato,
- Fotocopia della ricevuta d'affitto,
- Documentazione di invalidità (nel caso specifico),
- Documentazione sugli ultimi redditi disponibili,
- Patrimonio mobiliare, con indicazione gestore e codice,
- Patrimonio immobiliare, con indicazione gestore e codice,
- Composizione esatta del nucleo familiare,
- Carta d'identità valida.

4) ALTRE DISPOSIZIONI:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di reddito ISE inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.

Nel caso di domanda eccedente la disponibilità, la Regione, in relazione alle richieste dei Comuni pervenute relativamente al fabbisogno complessivo di tutte le fasce (A e B), provvede alla ripartizione delle risorse disponibili ridotte in misura proporzionale determinando la percentuale di copertura della quota a carico del bilancio regionale.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 15 giorni consecutivi, dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che potranno essere eseguite verifiche, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, avvalendosi anche dei dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 109/98.

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

Ziano Piacentino, 31/03/2011

IL Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)